

Civile Sent. Sez. L Num. 22656 Anno 2018

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

Data pubblicazione: 25/09/2018

SENTENZA

sul ricorso 19904-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2017

contro

4900

FICO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata e difesa

dall'avvocato MICHELE BRUNETTI, giusta delega in
atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 104/2011 della CORTE D'APPELLO
DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il
06/09/2011 R.G.N. 451/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MARIO MICELI per delega verbale
Avvocato ROBERTO PESSI;

udito l'Avvocato MARCO LEONI per delega verbale
Avvocato MICHELE BRUNETTI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI di CAUSA

La Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata Taranto - con sentenza n. 104 in data 23 febbraio - 6 settembre 2011 rigettava il gravame interposto da POSTE ITALIANE S.p.A. avverso la pronuncia n. 1702/2008, con la quale il locale giudice del lavoro aveva accolto la domanda dell'attrice FICO Patrizia, nei confronti dell'anzidetta società, dichiarando la *nullità* del trasferimento della lavoratrice disposto a far tempo dal 26 settembre 2005 presso l'ufficio postale di ARGENTA (Ferrara) e l'illegittimità del licenziamento successivamente intimato il 22 dicembre 2005, ordinando la reintegrazione della istante nel proprio posto di lavoro e condannando quindi la società risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice dal 26 settembre 2005 sino alla effettiva reintegra, oltre accessori e spese di lite.

Secondo la Corte territoriale, nessuna delle doglianze addotte dalla società appellante era fondata. Anzitutto, non era condivisibile la tesi, secondo cui l'effettivo contenuto della sentenza, in base alla quale il lavoratore assunto con contratto a termine convertito in contratto a tempo indeterminato e riammesso in servizio, sarebbe stato limitato alla sola riammissione, senza che potesse ritenersi sussistente anche il diritto al ripristino del rapporto nella sede originaria, avuto riguardo alle previsioni dell'accordo sindacale del 29 luglio 2004. Inoltre, era *pacifico* che la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro non potesse avere altro significato se non quello di ripristinare tutte le condizioni venute meno per effetto di un licenziamento ovvero della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, sicché era altresì indiscutibile che tra le varie condizioni rientrava anche la sede presso cui prestare l'attività.

Per altro verso, con l'anzidetto accordo sindacale le parti avevano parificato l'ipotesi in cui la reintegrazione dovesse avvenire in comuni nei quali le strutture di recapito fossero eccedentarie alle ragioni di carattere tecnico organizzativo e produttivo, richiamate dall'articolo 37 del C.C.N.L. 11 luglio 2003. E correttamente il giudice di primo grado aveva escluso, sulla base della documentazione prodotta dalla lavoratrice, che nel Comune di Taranto vi fossero strutture eccedentarie, risultando la percentuale di personale stabile in esse operante inferiore (106%) a quella convenzionalmente stabilita (109%), integrante il requisito della

eccedentarietà. Né le tabelle o elenchi recanti i dati di cui sopra erano stati mai contestati in primo grado dalla società, la quale con il ricorso d'appello aveva sì fatto riferimento, ma come se gli stessi contenessero dati a sostegno delle sue tesi. *Già l'emergenza probatoria sopra indicata risultava sufficiente alla declaratoria d'illegittimità del trasferimento, ma ulteriori acquisizioni frutto della ammessa ed espletata prova testimoniale non potevano che rafforzare il giudizio sulle violazioni poste in essere da parte datoriale nel governare il rientro in servizio della FICO. Dall'illegittimità del trasferimento, poi, derivava senz'altro quella del licenziamento ed esattamente la sentenza appellata aveva qualificato il rifiuto della lavoratrice a prendere servizio nella nuova sede in termini di *autotutela*, di attuazione cioè dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., *tempestiva e non connessa ad un'impugnazione giudiziale proprio per la necessità di non aggravare ulteriormente la lesione subita. Né poteva dubitarsi dell'illegittimità del licenziamento, che, in quanto palesemente adottato per reazione al rifiuto della FICO di ottemperare al disposto trasferimento, risultava così privo di giusta causa.**

Quanto, poi, all'ammontare del risarcimento e delle conseguenti retribuzioni spettanti, era stata prodotta già in primo grado busta paga del mese di gennaio 2006, *di talché era incomprensibile la doglianza relativa alla commisurazione fatta dal primo giudicante con riferimento alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, tenuto conto della provenienza delle buste-paga proprio da parte datoriale.*

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.A. con atto in data 31 agosto 2012, affidato a tre motivi, cui ha resistito FICO Patrizia mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell'adunanza fissata al 21 giugno 2017, in seguito alla quale è stata poi fissata la discussione in pubblica udienza.

La controricorrente, inoltre, ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI della DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 n. 3 c.p.c.), unitamente ad omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo

360 n. 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c., dell'accordo quadro 29 luglio 2004 e dell'accordo 30 luglio 2004, nonché dell'articolo 37 del contratto collettivo 2003, tanto ai sensi dell'articolo 360 n. tre c.p.c..

La Corte territoriale aveva rigettato il gravame sulla scorta di un'erronea applicazione dei criteri di interpretazione della normativa contrattuale nonché degli accordi sindacali.

Dalla motivazione della sentenza si evinceva come i giudici di merito avessero erroneamente interpretato la documentazione e l'espletata prova testimoniale, da cui indubbiamente emergeva come alla data della riammissione in servizio non sussistessero posti disponibili nel Comune di riammissione e che quello di assegnazione, ossia di Argenta, era risultato quello con disponibilità di posti più vicino. Tanto era possibile desumere da una completa analisi delle risultanze istruttorie, in particolare dall'escussione del teste Monopoli all'udienza del 24 gennaio 2007, nonché dall'interrogatorio del procuratore speciale della società all'udienza del 18 aprile 2007, di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto. Inoltre, dalla citata giurisprudenza risultava evidente come parte datoriale nell'esercizio dello *jus variandi*, ex articolo 2103 c.c., avesse il diritto di trasferire la dipendente in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, mediante determinazioni insindacabili dal giudice, il quale poi doveva limitarsi a verificare la corrispondenza tra lo scopo dichiarato ed il provvedimento concreto.

L'azienda, riammettendo l'appellata nel posto di lavoro occupato durante il rapporto a termine, non aveva fatto altro che assolvere al suo onere, anche se poi si era rivelato ineludibile un provvedimento di trasferimento per effettiva dimostrata insussistenza presso l'ufficio di provenienza di posti liberi e disponibili. Dunque, la reale sussistenza di tali esigenze aveva comportato il trasferimento e la società aveva adottato nei confronti della lavoratrice il procedimento che nello specifico aveva sempre applicato a tutti i lavoratori riammessi in seguito a sentenze di conversione, ciò naturalmente in applicazione della normativa vigente di cui agli accordi sindacali del 29 e del 30 luglio 2004. Infatti, mediante lettera raccomandata del 2 settembre 2005 la signora FICO era stata convocata onde rispettare le formalità necessarie al ripristino del rapporto di lavoro, quale addetta al

recapito. Già con tale sistema era stato comunicato alla lavoratrice che non risultavano più posti disponibili presso il Comune di Taranto per l'espletamento di mansioni di recapito.

In sede di convocazione il 9 settembre la ricorrente si era dichiarata indisponibile a riprendere servizio presso il Comune di Argenta, essendo invece disponibili soltanto posti di lavoro part-time a Taranto, alternative però rifiutate dalla FICO, che quindi non aveva sottoscritto il provvedimento di ripristino del rapporto di lavoro con trasferimento ad Argenta, sicché la medesima era stata riconvocata con telegramma per il giorno 12 settembre, onde ratificare il provvedimento. Nell'occasione la FICO si era rifiutata di lasciare qualsiasi dichiarazione e di sottoscrivere il verbale di incontro. Di conseguenza, il provvedimento di trasferimento veniva comunicato al domicilio dell'interessata con apposita missiva del 12 settembre, peraltro con esonero dalla prestazione lavorativa sino al 25 settembre 2005. Tuttavia, l'attrice, disattendendo l'invito, non si era presentata presso l'ufficio di nuova assegnazione, sicché il 17 novembre 2005 le era stata elevata formale nota di contestazione, alla quale aveva fatto seguito l'intimazione di recesso con preavviso in data 22 dicembre 2005 per assenza dal servizio, mentre il trasferimento risultava così effettuato ai sensi dell'articolo 37 del contratto collettivo 2003 e dei succitati accordi sindacali del 2004 in tema di regolamentazione del settore recapito e di riequilibrio nonché sviluppo occupazionale.

Dunque, il Comune di Taranto alla data di riammissione in servizio risultava eccedentario ai sensi degli anzidetti accordi sindacali, mentre il Comune di applicazione risultava unica sede disponibile più vicina a quella di riammissione. Non vi era stata alcuna irregolarità da parte della società nell'applicazione della procedura in parola, così come confermato anche dal teste Monopoli (ud. 24-01-07) e dall'interrogatorio formale (ud. 18-04-07) del procuratore speciale di Poste Italiane Mario Pomarico, di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto.

Con il secondo motivo di ricorso POSTE ITALIANE ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 1460 del codice civile, nonché dell'art. 18 dello Statuto di lavoratori.

Infatti, in sede di concreta determinazione delle modalità di esecuzione dell'ordine di reintegra il giudice deve limitarsi ad imporre al destinatario del provvedimento di adibire il lavoratore ingiustamente estromesso a mansioni semplicemente uguali equivalenti a quelle svolte. Lo stesso criterio a maggior ragione vale per giurisprudenza consolidata in caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine, illegittimamente stipulato e di comunicazione da parte datoriale della conseguente disdetta. Pertanto, in nessun caso si potrebbe ragionare in termini di reintegra in caso di scadenza del termine illegittimamente apposto, ma di riammissione, però connotata da diverse garanzie. Peraltro, anche quando la sentenza faccia riferimento alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato all'interessato può essere assegnato anche ad un posto equivalente in luogo di quello effettivamente occupato in precedenza a condizione che esigenze preesistenti al licenziamento legittimassero l'esercizio del potere modificativo del datore di lavoro.

Inoltre, già in primo grado era stato evidenziato come la lavoratrice, disattendendo l'invito della società volto al ripristino del rapporto di lavoro, non aveva mai preso servizio presso l'ufficio di nuova assegnazione, così inducendo l'azienda al licenziamento con preavviso per assenza arbitraria dal servizio. La lavoratrice, pertanto, era venuta meno agli obblighi di diligenza e di obbedienza di cui all'articolo 2104 c.c.. Per contro, l'interessata quale dipendente, non presentandosi e non fornendo giustificazione per l'assenza, aveva posto in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede, che avrebbero dovuto essere rispettati nell'adempimento delle relative obbligazioni, una volta dichiarata la nullità del termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato da parte dei giudicanti. In realtà, la signora FICO avrebbe dovuto porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative già dal momento in cui era stata pronunciata la sentenza, che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con POSTE ITALIANE. A tale scopo la società ricorrente ha citato il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Corte (sez. lav.) n. 8584 del 16 gennaio – 5 aprile 2007 (non massimata), osservando altresì che la lavoratrice non aveva

mai formulato un'eccezione di inadempimento, violando palesemente in tal modo la disciplina di cui all'articolo 1460 del codice civile, essendovi stata soltanto immotivata astensione dal lavoro.

Con il terzo motivo la società POSTE ITALIANE ha dedotto *violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 420 c.p.c. in relazione all'articolo 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione* - tanto ai sensi dell'articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Infatti, la società appellante aveva chiesto la riforma della gravata pronuncia per *erronea ed insufficiente motivazione della stessa, laddove parte datoriale era stata condannata al pagamento delle retribuzioni*. La Corte d'Appello, *nonostante tutto quanto argomentato della società, aveva fornito una motivazione del tutto apparente o comunque insufficiente*.

Il giudice di primo grado con una motivazione assolutamente insufficiente si era limitato ad affermare che l'accertata invalidità del recesso comportava la condanna della società al pagamento delle retribuzioni complessivamente maturate dal giorno del trasferimento a quello della reintegrazione.

L'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni senza allegare conteggi, senza specificare le norme in base alle quali si sarebbero dovute liquidare le reclamate debenze e senza neanche riservarsi di quantificarne l'entità in corso di causa. Pertanto, a parte anche l'impossibilità di adeguate difese, la domanda non era supportata dal benché minimo elemento probatorio idoneo ex articolo 2697 c.c., essendo pacifico che parte convenuta dovesse essere posta in grado di contraddire sulla base di elementi obiettivi e non generici. Invece, *l'attrice non aveva indicato, né depositato, documenti utili a dimostrare il danno, di cui aveva chiesto il risarcimento, e non ne aveva fornito la prova a seguito della nullità della causale che fissava un termine al rapporto, pertanto in violazione di quanto previsto dall'articolo 414 comma quinto c.p.c..* Invece, vi era stata unicamente una generica allegazione del danno, ma nulla di più a sostegno della pretesa risarcitoria. L'assoluta genericità e apoditticità della richiesta, non accompagnata da alcuna argomentazione in diritto nonché dall'indicazione specifica dei mezzi di prova

occorrenti, ivi compresi documenti, appariva prima ancora che infondata radicalmente inammissibile per difetto del requisito di cui all'articolo 414, commi 4 e 5, c.p.c..

Tanto premesso, l'impugnazione va disattesa in forza delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, il ricorso ripercorre non del tutto chiaramente, né esaurientemente il precedente iter processuale, senza la completa sintetica esposizione sommaria dei fatti di causa e senza la riproduzione essenziale degli atti e documenti fondamentali ai fini della decisione, tra cui soprattutto il ricorso introduttivo del giudizio e la sentenza di primo grado, poi appellata, ma confermata dalla pronuncia qui impugnata, la cui motivazione, per l'effetto, va letta unitamente a quella a suo tempo gravata. Ne deriva per quanto di ragione l'inammissibilità di cui all'art. 366 co. I nn. 3 e 6 c.p.c..

Ed invero, la sentenza di primo grado n. 1702 in data 20 febbraio - 15 maggio 2008, pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto, con ampie e dettagliate nonché puntuali argomentazioni, ha esaminato e correttamente trattato tutta la problematica attinente all'applicazione nella specie dell'art. 1460 c.c.. A sua volta, la Corte salentina ha osservato come dall'illegittimità del trasferimento consegue senz'altro quella del licenziamento: *esattamente la sentenza appellata ha qualificato il rifiuto della lavoratrice a prendere servizio nella nuova sede in termini di esercizio di autotutela, di attuazione, cioè, dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., tempestiva e non connessa ad un'impugnazione giudiziale proprio per la necessità di non gravare ulteriormente la lesione già subita. Né può dubitarsi dell'illegittimità del licenziamento, che, in quanto palesemente adottato per reazione della FICO ad ottemperare al trasferimento è privo di giusta causa* (v. quindi le testimonianze raccolte, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado unitamente alle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della convenuta in sede d'interrogatorio formale, ed alle previsioni degli accordi sindacali della contrattazione collettiva in materia, rilevando quindi le circostanze del *gravissimo inadempimento contrattuale*, osservando in particolare che, *nonostante la disponibilità offerta dall'istante ad offrire la sua prestazione presso la sede di lavoro individuata nell'ordine giudiziale, parte datoriale aveva proceduto ad un trasferimento della ricorrente a notevolissima distanza presso il comune di Argenta, a far tempo dal 26-09-2005, con conseguente nullità dello stesso, siccome privo di alcuna giustificazione di carattere tecnico organizzativo*. Veniva, quindi, affrontata la problematica del recesso intimato alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lavoratrice per assenza ingiustificata, però dipesa dal trasferimento illegittimo, richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità -Cass. lav. n. 4771 del 09/03/2004, secondo cui il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento -art. 1460 cod. civ.-, sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. Nella specie il lavoratore, in luogo di assumere servizio nell'unità produttiva, cui era destinato, aveva offerto la sua prestazione nel luogo in cui la svolgeva in precedenza, ricevendo un rifiuto a riceverla; successivamente non aveva più ripreso servizio nella nuova sede, malgrado che l'agitazione sindacale intrapresa a seguito del suo trasferimento fosse stata sospesa. La S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del licenziamento adottato a seguito di trasferimento già dichiarato antisindacale.

In senso analogo Cass. lav. n. 18209 del 20/12/2002 e n. 1074 - 08/02/1999, secondo cui inoltre non può ritenersi sussistente una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio.

V. ulteriori considerazioni in proposito del primo giudicante a pagg. 12 / 15 della sentenza n. 1702/08, secondo cui, in particolare, *l'eccezione d'inadempimento prescinde del tutto da un'impugnazione giudiziale, rappresentando il tipico caso di autotutela della parte non inadempiente, la cui realizzazione è utile se tempestiva, essendo finalizzata, nell'immediatezza, ad evitare la produzione o l'aggravamento della lesione del bene minacciato dall'atto illegittimo del datore di lavoro. ... Premesso, quindi, che ogni pertinente valutazioni in proposito, ex artt. 1455 e 1460 c.c., rientrava nei compiti del giudice di merito, con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove assistita da congrua motivazione* – richiamando Cass. n. 11430 del 16/05/2006, n. 10187 del 12/07/2002 e n. 2948 del 2001 – *non vi era dubbio che nella specie l'inadempimento della*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

società resistente si palesava più grave rispetto al rifiuto di prendere servizio nel territorio di Argenta per le ragioni indicate).

Orbene, a parte le evidenziate carenze di carattere formale, ma rilevanti ex cit. art. 366, le succitate doglianze vanno disattese, siccome inconferenti ed infondate nei seguenti termini, pure sotto altri profili.

Ed invero, nella pronuncia *de qua* non è dato cogliere alcuna significativa e rilevante pretermissione, rilevante ex art. 360 co. I n. 5 c.p.c. (*omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, secondo il testo qui ratione temporis applicabile*).

Infatti, la Corte di merito ha, insindacabilmente in questa sede di legittimità, ritenuto infondata la doglianza di parte appellante, che assumeva di aver provato la situazione di eccedenza. In particolare, è stato recepito e condiviso quanto accertato dal giudice di primo grado in base alla prodotta documentazione ed alla stregua delle acquisite testimonianze circa l'insussistenza della situazione di eccedenza nella zona di Taranto al momento del ripristino, in fatto, del rapporto di lavoro con la sig.ra FICO, laddove per altro verso pure alla stregua del richiamato accordo sindacale in data 29 luglio 2004 permaneva *de jure* l'obbligo di POSTE ITALIANE alla riammissione in servizio presso la sede originaria, non potendosi condividere la tesi della società, secondo cui l'effettivo contenuto della pronuncia di illegittimità del termine finale apposto al contratto a tempo indeterminato, con la conseguente conversione, sarebbe *limitato alla sola riammissione*.

D'altro canto, mentre nemmeno è stata ritualmente riportata -da parte ricorrente, che ne aveva l'onere ex cit. art. 366 co. I- la sentenza (n. 160/2005, da cui traggono i origine i diritti rivendicati dall'attrice in questo processo), alla cui pronuncia però la ricorrente annette l'anzidetta limitata portata, va rilevato come nella specie la Corte distrettuale abbia considerato altresì *assolutamente pacifico che la reintegrazione nel posto di lavoro altro significato non abbia se non quello di ripristinare tutte le condizioni venute meno per effetto di un licenziamento o della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, essendo inoltre indiscutibile che tra le varie condizioni vi rientri pure la sede presso cui prestare l'attività*.

Alla stregua delle anzidette esaurienti argomentazioni, appare evidentemente e logicamente motivato il convincimento della Corte di merito circa la *ratio decidendi* della impugnata pronuncia, di guisa che non si rileva alcun *fatto* significativo e decisivo,



pretermessi nell'esame compiuto dal collegio giudicante. In tali sensi appaiono del tutto irrilevanti, ex art. 360 c.p.c., le dissenzienti opinioni di parte ricorrente, quindi anche per quanto concerne la diversa lettura dei documenti menzionati nella gravata sentenza. E parimenti sufficientemente motivata appare la confermata decisione di non ammettere il mezzo istruttorio invocato dalla società, in base alla rilevata carente allegazione di precisi dati e circostanze, con conseguente inutile svolgimento della prova testimoniale, poiché articolata genericamente.

Va ancora ricordato (cfr. più recentemente Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016) che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 - 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l'effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei

fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007.

Cfr. ancora Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 - 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale-, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

In senso analogo si esprimeva anche la più risalente giurisprudenza di legittimità. V. infatti Cass. II civ. n. 2093 del 05/07/1971: il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., per cui il giudice deve decidere *iuxta alligata et probata*, non può dirsi violato quando le prove siano state valutate in un modo piuttosto che in un altro, ovvero quando, nell'espone le ragioni del suo convincimento, il giudice non richiami e discuta puntualmente tutte le risultanze contrarie a quelle ritenute decisive. Né il travisamento dei fatti può costituire motivo di



censura in sede di legittimità se non si risolve in omessa, deficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Cfr. altresì Cass. II civ. n. 2707 del 12/02/2004, secondo cui le norme -art. 2697 ss.-poste dal Libro VI, Titolo II del Codice civile regolano le materie: a) dell'onere della prova; b) dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.).

Pertanto, si appalesa l'inammissibilità delle varie doglianze, espresse con il primo motivo di ricorso.

Parimenti va osservato in relazione al secondo motivo, tenuto conto di quanto accertato e congruamente valutato nonché apprezzato e deciso, altresì senza errori in punto di diritto, dai giudici di merito, circa la ritenuta corretta condotta nella specie mantenuta dalla lavoratrice, che a seguito del rilevato gravissimo inadempimento posto in essere ai suoi danni da parte datoriale rifiutava di prendere servizio presso il luogo del disposto invalido trasferimento (distanza tra Taranto e Argenta, in provincia di Ferrara, 750 km. circa), donde l'illegittimità del conseguente licenziamento, non sussistendo l'arbitrarietà ipotizzata da POSTE ITALIANE. Ed in proposito la Corte di merito ha ritenuto *indubbiamente* invalido l'intimato recesso, siccome *palesamente adottato per reazione al rifiuto della FICO di ottemperare al disposto trasferimento*, perciò giudicato "*privo di giusta causa*" (cfr. al riguardo pure Cass. lav., ordinanza n. 29054 del 05/12/2017: in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria. In applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione di merito che, in presenza di trasferimento illegittimo del lavoratore da Pomezia a Milano, aveva ritenuto

proporzionata la reazione del lavoratore medesimo, il quale aveva messo a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro.

Cfr. ancora Cass. lav. n. 5444 del 15/04/2002, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice, che si era rifiutata di prendere servizio presso una nuova sede di lavoro, sita in una località molto lontana dalla precedente sede, ma che aveva continuato ad offrire la propria prestazione presso la sede originaria, sul rilievo che il parziale rifiuto di adempimento da parte della lavoratrice aveva trovato giustificazione nella gravità dell'inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, consistito nell'aver assegnato alla dipendente una nuova sede così distante da quella originaria da costringerla necessariamente ad un cambiamento di abitazione, omettendo, oltretutto, illegittimamente, di concedere il prescritto preavviso).

D'altro canto, pur tenuto conto della più recente evoluzione giurisprudenziale -secondo cui in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede - va rilevato come nel caso di specie qui in esame, alla luce della congiunta lettura delle statuizioni sul punto da parte dei giudici di merito aditi, in primo ed in secondo grado, nei sensi in



precedenza esposti, risulti evidentemente pure acclarata la buona fede della lavoratrice, laddove, accertata la *nullità* del suo *trasferimento* disposto presso una sede notevolmente distante da quella originaria, veniva considerato legittimo l'esercizio di autotutela da parte di costei, *"tempestiva e non connessa ad un'impugnazione giudiziale proprio per la necessità di non aggravare ulteriormente la lesione già subita"*. Ne derivava, altresì, l'illegittimità del licenziamento, *in quanto palesemente adottato per reazione del rifiuto opposto dalla FICO*, in effetti, visti gli antefatti di cui sopra, alla sua riammissione in servizio subordinata però ad un trasferimento presso altro ufficio, del tutto ingiustificato, e quindi giudicato anch'esso *nullo* (nullità questa in effetti nemmeno specificamente e fondatamente confutata da parte ricorrente). Ne consegue come dal complesso delle anzidette argomentazioni sia stata, evidentemente, esclusa ogni contrarietà a buona fede -dai giudici di merito- nei riguardi della lavoratrice. Semmai l'opposto risulta di fatto ravvisato nell'occorso nei riguardi della società ricorrente, laddove si è fatto riferimento alla rilevata *reazione*.

Per analoghe ragioni va anche considerato inammissibile il terzo motivo, visto in particolare che la asserita violazione degli artt. 414 e 420 c.p.c. concerne *errores in procedendo*, come tali denunciabili univocamente e soltanto in termini di nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. (non già ai sensi dell'art. 360 n. 3), laddove poi l'art. 2697 c.c. disciplina esclusivamente l'onere probatorio, e non già il contenuto inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie, riservata, per contro, giusta la succitata giurisprudenza, al prudente apprezzamento dei giudici di merito, nella specie però come visto immune da errori censurabili in questa sede di legittimità. Quanto, poi, alla lamentata *<<omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione>>*, valgono parimenti gli insegnamenti della soprarichiamata giurisprudenza sul punto, mentre per altro verso nella specie non risulta individuato alcun preciso e *decisivo "fatto"*, rilevante ex art. 360 n. 5, che non sia stato esaminato dai giudici di merito (le cui argomentazioni, come già detto, vanno lette complessivamente in base alla sentenza di primo grado ed a quella di appello, che l'ha confermata, mediante il rigetto integrale dell'interposto gravame. Per di più, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 366 co. I nn. 3 e 6 c.p.c., la riproduzione del motivo di appello, riportando esclusivamente le parole *<<Erronea ed insufficiente motivazione della*

sentenza impugnata nella parte in cui condanna Poste Italiane S.p.a. al pagamento delle retribuzioni>>).

D'altro canto, una volta accertato l'anzidetto gravissimo inadempimento di POSTE ITALIANE, trattandosi di responsabilità contrattuale, la prova liberatoria andava dedotta e fornita dalla società, tenutavi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. nonché 2697, co. II, c.c.. Né alcunché di preciso risulta allegato, in punto di quantificazione, dalla convenuta – appellante parte datoriale, circa la liquidazione del danno operata in sede merito, peraltro anche con la disposta reintegra ex art. 18 L. n. 300/1970 (secondo il testo nella specie all'epoca vigente).

Dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese, liquidate giusta il seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi 5000,00 (cinquemila/00) euro per compensi professionali ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Brunetti (procuratore anticipatorio costituitosi per la controricorrente). -----

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale